

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

Studio Duodo & Pivato
Via S. Parisio, 20 – 31100 Treviso
T. +39 0422.411361

CF/PIVA 03769090261
duodopivato@duodopivato.it
studioduodoassociati@legalmail.it
www.duodopivato.it

Dott. Filippo Duodo Fondatore

Gianluca Pivato Dottore Commercialista – **Andrea Duodo** Dottore Commercialista
Ivana Casonato Ragioniera – **Elisa Borsato** Dottore Commercialista – **Debora Gheno** – Dottore Commercialista – **Alberto Dal Vecchio** Dottore Commercialista

Lorenzo Condotta Dottore
Simone Rozič Dottore

Treviso, 8 settembre 2025

AI SIGNORI CLIENTI

L O R O S E D I

CIRCOLARE 12/2025 (composta di n. 20 pagine)		
1	Redditi da attività agricole - Novità della riforma fiscale - Chiarimenti	2
2	Superbonus - Spese sostenute nel 2025 - Opzione per la cessione o lo sconto in fattura - Approvazione del modello di comunicazione	4
3	Credito d'imposta transizione 5.0 - Aggiornamento del portale e della modulistica	5
4	Nuovo <i>patent box</i> - <i>Software</i> protetto da <i>copyright</i> - Applicazione dell'agevolazione in via ordinaria e meccanismo premiale – Chiarimenti	5
5	Utilizzo dei servizi <i>on line</i> dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione - Delega unica agli intermediari - Disposizioni attuative - Ulteriori modifiche	6
6	Qualificazione fiscale degli strumenti finanziari - Chiarimenti	8
7	Aggiustamenti di prezzo in un contratto di appalto - Rilevanza ai fini IVA	9
8	Beni per il superamento delle barriere architettoniche - Aliquota IVA applicabile	10
9	Cessione del marchio - Trattamento ai fini IVA	10
10	Certificazione delle competenze digitali - Assenza di attività formative - Inapplicabilità dell'esenzione IVA	11
11	Conferimento in discarica e incenerimento di rifiuti - Modifica dell'aliquota IVA - Decorrenza	11
12	Beni di terzi oggetto di importazione - Detrazione IVA	12
SETTEMBRE 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI		14

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

1	REDDITI DA ATTIVITÀ AGRICOLE - NOVITÀ DELLA RIFORMA FISCALE - CHIARIMENTI
	<p>Con la circ. 8.8.2025 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dagli artt. 1 e 2 del DLgs. 192/2024 (c.d. DLgs. di "Riforma dell'IRPEF e dell'IRES") in materia di redditi agrari di cui all'art. 32 del TUIR e di redditi di impresa derivanti da attività agricole ai sensi dell'art. 56-<i>bis</i> del TUIR.</p> <p>Entrata in vigore</p> <p>Le modifiche recate dall'art. 1 del DLgs. 192/2024 si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 (data di entrata in vigore del DLgs. 192/2024): per i contribuenti "solari", quindi, dette modifiche si applicano dall'anno 2024.</p>
1.1	COLTURE "FUORI SUOLO"
	<p>Tra le attività produttive di reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR (entro determinati limiti) o di reddito d'impresa determinato forfetariamente (oltre detti limiti), viene introdotta dall'art. 1 del DLgs. 192/2024 anche la produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili, censiti al Catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10 (c.d. colture "fuori suolo").</p> <p>Qualifica di coltura "fuori suolo"</p> <p>La circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2025 n. 12, § 2.1, ha precisato che, per la qualifica di "coltura fuori suolo", è necessario che al contempo:</p> <ul style="list-style-type: none">• si tratti di attività dirette alla produzione di vegetali realizzate mediante i "più evoluti sistemi di coltivazione", che non richiedono l'utilizzo del suolo (come, ad esempio, le <i>vertical farm</i>);• tali attività di produzione di vegetali vengano realizzate in fabbricati censiti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10. <p>Regime transitorio</p> <p>Fino all'emanazione dell'apposito DM di attuazione della disciplina "a regime", in via transitoria i redditi agrario e dominicale vanno determinati applicando, alla superficie della particella catastale su cui insiste il fabbricato impiegato per dette colture, la tariffa d'estimo più alta in vigore nella Provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400% (artt. 28 co. 4-<i>ter</i> e 34 co. 4-<i>bis</i> del TUIR).</p> <p>Reddito agrario nel regime transitorio</p> <p>La circ. Agenzia delle Entrate 12/2025, § 2.1.1, precisa che, fino all'emanazione del predetto DM:</p> <ul style="list-style-type: none">• le colture "fuori suolo" sono produttive di reddito agrario (determinato secondo i criteri transitori) entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile;• oltre tale limite, il reddito relativo alla superficie eccedente viene determinato forfetariamente (salvo opzione contraria) ai sensi dell'art. 56-<i>bis</i> co. 1 del TUIR, concorrendo a formare il reddito d'impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile in proporzione alla superficie eccedente.

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

	<p>Reddito dominicale</p> <p>Ai sensi dell'art. 36 co. 3.1 del TUIR, gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle colture "fuori suolo":</p> <ul style="list-style-type: none">• se non locati, producono redditi dominicali;• se locati, producono redditi dei fabbricati, ai sensi degli artt. 36 ss. del TUIR. <p>Il reddito dominicale (determinato con i criteri "a regime" o transitori) non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita al fabbricato destinato a tali colture (art. 28 co. 4-<i>quater</i> del TUIR). Come rilevato dalla circ. Agenzia delle Entrate 12/2025, § 2.1.2, il reddito dominicale imponibile è pertanto pari all'importo maggiore tra:</p> <ul style="list-style-type: none">• il reddito dominicale risultante dal Catasto, rivalutato dell'80% e, ulteriormente, del 30% (RD x 180% x 130%);• la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% (RC x 105%).
1.2	<p>CESSIONE DEI CREDITI DI CARBONIO</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 del DLgs. 192/2024, i redditi conseguiti dalla produzione di beni, anche immateriali, realizzati mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici (come, ad esempio, i redditi derivanti dalla cessione di crediti di carbonio):</p> <ul style="list-style-type: none">• rientrano tra i redditi agrari di cui all'art. 32 co. 2 lett. b-<i>ter</i>) del TUIR (determinati su base catastale) fino a concorrenza dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione ai fini dell'IVA, derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. (c.d. "limite di agrarietà");• oltre il predetto limite, il reddito relativo alla parte eccedente costituisce reddito d'impresa determinato forfetariamente (salvo opzione contraria), ai sensi dell'art. 56-<i>bis</i> co. 3-<i>ter</i> del TUIR, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini dell'IVA il coefficiente di redditività del 25%. <p>Calcolo del "limite di agrarietà"</p> <p>La circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2025 n. 12, § 2.2, precisa che per il calcolo del c.d. "limite di agrarietà":</p> <ul style="list-style-type: none">• rilevano solo i corrispettivi delle cessioni di beni (derivanti da attività agricole "principali" o "connesse"), mentre non vanno considerati i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 2135 co. 3 c.c.;• va fatto riferimento esclusivamente ai corrispettivi delle cessioni di beni derivanti da attività agricole individuate dall'art. 32 del TUIR (ove sono elencate le attività agricole, ed i correlati limiti, da cui derivano redditi agrari);• non si deve tener conto dei corrispettivi delle cessioni dei beni di cui alla lett. b-<i>ter</i>) del co. 2 dell'art. 32 del TUIR (come i crediti di carbonio e altri beni analoghi);• se i beni di cui alla lett. b-<i>ter</i>) del co. 2 dell'art. 32 del TUIR sono ceduti in un anno successivo a quello in cui sono stati "prodotti", il "limite di agrarietà" va calcolato nell'anno di cessione di detti beni.
1.3	REGIMI FORFETARI PER LE SOCIETÀ AGRICOLE CON OPZIONE CATASTALE

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

	<p>L'art. 1 del DLgs. 192/2024, modificando il co. 4 dell'art. 56-<i>bis</i> del TUIR, ha esteso la possibilità di applicare (salvo opzione contraria) i regimi di determinazione forfetaria dei redditi d'impresa, derivanti dalle attività agricole contemplate dal medesimo art. 56-<i>bis</i> del TUIR, a favore delle società agricole che hanno optato per l'imposizione su base catastale ai sensi dell'art. 1 co. 1093 della L. 296/2006.</p> <p>Regime fiscale ad hoc per l'attività di agriturismo</p> <p>Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2025 n. 12, § 2.3.1, le srl e le società cooperative, anche se hanno optato per l'imposizione su base catastale ai sensi dell'art. 1 co. 1093 della L. 296/2006, continuano a non poter determinare forfetariamente i redditi d'impresa derivanti dall'attività di agriturismo:</p> <ul style="list-style-type: none">• né in forza dell'art. 5 della L. 413/91;• né in forza dell'art. 56-<i>bis</i> co. 3 del TUIR (che non trova applicazione per l'attività di agriturismo, disciplinata dall'art. 5 della L. 413/91).
1.4	<p>AGGIORNAMENTO "AUTOMATICO" DEL CATASTO DEI TERRENI</p> <p>L'art. 2 del DLgs. 192/2024 estende l'esenzione dall'obbligo di denuncia delle variazioni inerenti alle qualità e alle classi di coltura, ai sensi degli artt. 30 e 34 del TUIR, in relazione a tutti i terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA): a tale obbligo di denuncia provvederà infatti la stessa AGEA, come previsto dall'art. 2 co. 33 del DL 262/2006 (con le modalità che dovranno essere definite da apposito DM).</p> <p>Nell'assetto previgente all'art. 2 del DLgs. 192/2024, le modalità di aggiornamento ad opera dell'AGEA interessavano solo i terreni indicati nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo presentate agli organismi pagatori, ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12/2025, § 3).</p>
2	<p>SUPERBONUS - SPESE SOSTENUTE NEL 2025 - OPZIONE PER LA CESSIONE O LO SCONTO IN FATTURA - APPROVAZIONE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE</p> <p>Con il provv. 7.8.2025 n. 321370, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, unitamente alle relative istruzioni e specifiche tecniche, per trasmettere in via telematica la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute nel 2025 che danno diritto al superbonus, di cui al precedente art. 119.</p>
2.1	<p>UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO</p> <p>Il nuovo modello di comunicazione deve essere utilizzato a partire dall'8.9.2025, ma rimangono comunque valide le comunicazioni inviate fino al 7.9.2025 utilizzando la precedente versione del modello.</p>
2.2	<p>DEROGA AL "BLOCCO DELLE OPZIONI"</p> <p>Con riferimento alle spese sostenute nel 2025, è possibile esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo solo con riferimento al superbonus, e purché sussistano i requisiti che consentono di derogare al c.d. "blocco delle opzioni", secondo la disciplina di cui agli artt. 2 del DL 11/2023, 2 del DL 212/2023 e 1 del DL 39/2024.</p>
2.3	<p>DIVIETO DI CESSIONE DELLE RATE RESIDUE SUCCESSIVE ALLA PRIMA</p> <p>Nel nuovo modello sono stati eliminati i campi relativi alla "cessione delle rate residue" della detrazione. Il modello recepisce infatti il disposto dell'art. 4-<i>bis</i> co. 7 del DL</p>

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

	39/2024, ai sensi del quale, a decorrere dal 29.5.2024, è preclusa la possibilità di optare per la cessione “differita” di un credito d’imposta corrispondente alle rate residue non fruite, successive alla prima, della detrazione “edilizia”.
2.4	TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE Per le spese sostenute nel 2025 che beneficiano del superbonus la comunicazione di opzione dovrà essere trasmessa entro il termine del 16.3.2026, senza possibilità di avvalersi della remissione <i>in bonis</i> di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 (art. 2 co. 1 del DL 39/2024). Le comunicazioni trasmesse nel mese di marzo 2026 possono peraltro essere annullate o sostituite entro il successivo 5.4.2026 (le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data).
3	CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 - AGGIORNAMENTO DEL PORTALE E DELLA MODULISTICA
	Il GSE, con un comunicato del 7.8.2025, ha annunciato che è stato effettuato un aggiornamento della piattaforma “Transizione 5.0”, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 38 del DL 19/2024.
3.1	MOTIVI DELL’AGGIORNAMENTO L’aggiornamento si è reso necessario per rendere disponibili le seguenti nuove funzionalità: <ul style="list-style-type: none">• possibilità di indicare una <i>Energy Service Company</i> (ESCo) quale soggetto beneficiario del credito d’imposta;• possibilità di segnalare l’eventuale cumulo con altre agevolazioni di cui l’operatore abbia beneficiato o intenda beneficiare per i medesimi costi;• possibilità di indicare la sostituzione di un bene materiale di cui all’Allegato A della L. 232/2016, con uno equipollente ammortizzato da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;• possibilità di indicare che, per i beni con spesa inferiore a 300.000,00 euro, in luogo della perizia asseverata o dell’attestazione rilasciata da un ente di certificazione, verrà inserita una dichiarazione resa dal rappresentante legale del soggetto beneficiario;• aggiornamento della tipologia di impianti di produzione di energia termica, con l’introduzione delle voci “Energia termica da fonte geotermica, acqua/acqua e acqua/aria”, in sostituzione della precedente dicitura “Energia termica da fonte geotermica”, mantenendo invariati i massimali previsti (Tabella 2b, Sezione II, del DM 24.7.2024).
3.2	AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA Sono state inoltre aggiornate: <ul style="list-style-type: none">• la guida all’utilizzo del portale “Transizione 5.0”;• la modulistica relativa all’agevolazione.
4	NUOVO PATENT BOX - SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT - APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE IN VIA ORDINARIA E MECCANISMO PREMIALE - CHIARIMENTI
	Con la risposta a interpello 21.8.2025 n. 223, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul nuovo <i>Patent box</i> di cui all’art. 6 del DL 146/2021, fornendo chiarimenti sull’applicazione

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

	dell'agevolazione in via "ordinaria" e tramite il "meccanismo premiale", in relazione a <i>software</i> protetti da <i>copyright</i> .
4.1	APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE IN VIA ORDINARIA Il primo quesito sottoposto all'Agenzia delle Entrate concerne la possibilità di avvalersi del nuovo <i>Patent box</i> in via "ordinaria" in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta per la creazione e lo sviluppo di <i>software</i> protetti da <i>copyright</i> anche se non registrati presso la SIAE. Richiamando la circ. 24.2.2023 n. 5 (§ 4.1.1), l'Agenzia ha ricordato che, anche in assenza di registrazione presso la SIAE, la prova della esistenza del <i>software</i> , la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività che consentono di qualificarlo come opera dell'ingegno, nonché la titolarità in capo al richiedente dei diritti esclusivi su di esso, possono risultare da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000. Ciò premesso, fermo restando che l'Agenzia non si è pronunciata in ordine alle attività agevolabili e ai relativi costi e tenuto conto di quanto disposto dalla L. 633/41 (c.d. legge sul diritto di autore), secondo le Entrate la società istante può fruire del nuovo <i>Patent box</i> in relazione alle spese connesse alla creazione e allo sviluppo di <i>software</i> protetti da <i>copyright</i> , qualora risultino rispettati anche tutti gli ulteriori requisiti posti dalle disposizioni che ne regolano il funzionamento, così come chiariti con la relativa prassi dell'Amministrazione finanziaria.
4.2	APPLICAZIONE DEL MECCANISMO PREMIALE Il secondo quesito sottoposto all'Agenzia delle Entrate riguarda l'applicazione del meccanismo premiale ai sensi dell'art. 6 co. 10-bis del DL 146/2021, in caso di registrazione del <i>software</i> presso la SIAE in una fase successiva al sostenimento dei costi per la creazione e lo sviluppo di <i>software</i> protetti da <i>copyright</i> . Sul punto, l'Agenzia ha ribadito che, in relazione al <i>software</i> , si può beneficiare del meccanismo premiale a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la SIAE, come già chiarito nella circ. 5/2023 (§ 4.3). Pertanto, nell'ipotesi in cui un <i>software</i> che sia già in uso, e per il quale si sia già fruito del <i>Patent box</i> in via ordinaria, venisse registrato in un periodo d'imposta successivo, è consentito l'accesso alla c.d. "recapture" a partire dalla data di registrazione, fermo restando il rispetto delle previsioni normative così come chiarite nei relativi documenti di prassi.
5	UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - DELEGA UNICA AGLI INTERMEDIARI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - ULTERIORI MODIFICHE
	Con il provv. 2.10.2024 n. 375356, come modificato dal provv. 20.5.2025 n. 225394, l'Agenzia delle Entrate ha definito i contenuti e le modalità relative alla delega unica agli intermediari per l'utilizzo dei servizi <i>on line</i> dell'Agenzia stessa e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in attuazione dell'art. 21 del DLgs. 8.1.2024 n. 1. Mediante il successivo provv. 7.8.2025 n. 321918, l'Agenzia delle Entrate ha: <ul style="list-style-type: none">• definito le tempistiche relative alla disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega;• aggiornato le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati relativi alla delega unica.
5.1	SERVIZI DELEGABILI

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

	<p>Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei seguenti servizi <i>on line</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• consultazione del proprio Cassetto fiscale;• uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA; registrazione dell'indirizzo telematico; fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche; accreditamento e censimento dispositivi;• acquisizione dei dati ISA e dei dati per determinare la proposta di concordato preventivo biennale;• servizi <i>on line</i> dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
5.2	<p>SOGGETTI DELEGABILI</p> <p>I suddetti servizi sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, registrati al servizio Entratel, ad eccezione dei servizi di "fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche" e di "accreditamento e censimento dispositivi", che possono essere delegati anche a soggetti diversi.</p> <p>La delega può essere conferita al massimo a due intermediari.</p>
5.3	<p>COMUNICAZIONE DELLA DELEGA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Ai fini dell'attivazione, i dati relativi al conferimento della delega vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente dal contribuente, mediante una specifica funzionalità <i>web</i> resa disponibile nella sua area riservata del sito dell'Agenzia;• oppure dall'intermediario delegato. <p>L'intermediario delegato può comunicare i dati trasmettendo un <i>file xml</i> firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In quest'ultima ipotesi, la trasmissione del <i>file</i> avviene previa sottoscrizione anche da parte dell'intermediario, con propria firma digitale.</p> <p>L'intermediario può comunicare la delega anche mediante l'erogazione ai propri assistiti di un servizio <i>web</i> che utilizza un particolare processo di firma elettronica avanzata i cui requisiti sono descritti in un'apposita convenzione tra l'intermediario stesso e l'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Obbligo di utilizzare la firma digitale o la FEA CIE</p> <p>Qualora il contribuente sia un soggetto titolare di partita IVA ovvero un soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati dall'intermediario delegato, mediante la trasmissione di un <i>file xml</i> sottoscritto dal contribuente stesso o dal rappresentante legale esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• con la firma digitale;• oppure con la firma elettronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE).
5.4	<p>ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA</p>

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

	<p>DELEGA</p> <p>Secondo quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 7.8.2025 n. 321918, dall'8.12.2025 saranno disponibili le funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente da parte del contribuente;• oppure da parte dell'intermediario delegato, mediante il suddetto <i>file xml</i>. <p>Con un successivo avviso, pubblicato sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, verrà invece resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega da parte dell'intermediario delegato, mediante il suddetto servizio <i>web</i>.</p> <p>Fino al 5.12.2025, le deleghe potranno essere attivate e, se in scadenza, rinnovate con le precedenti modalità, come descritte:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal provv. Agenzia delle Entrate 29.7.2013 n. 92558, per il servizio "cassetto fiscale";• dal provv. Agenzia delle Entrate 5.11.2018 n. 291241, per i servizi di fatturazione elettronica;• sul sito internet istituzionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i servizi disponibili nell'area riservata del medesimo sito <i>web</i>. <p>Nei giorni 6 e 7.12.2025 sarà infatti operato un fermo dei servizi per la comunicazione delle deleghe, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il passaggio alle nuove modalità.</p>
5.5	<p>DURATA DELLA DELEGA</p> <p>La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.</p>
5.6	<p>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p>Le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità sono efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 28.2.2027. Se viene comunicata una nuova delega conferita ad un intermediario per il quale risulta ancora efficace una delega precedente, quest'ultima si considera contestualmente revocata.</p>
6	<p>QUALIFICAZIONE FISCALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI - CHIARIMENTI</p>
6.1	<p>Con due risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione relativa alla qualificazione fiscale degli strumenti finanziari.</p> <p>QUALIFICAZIONE FISCALE DELLE AZIONI DI SICAV</p> <p>Con la risposta a interpello 20.8.2025 n. 222, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di classificare, ai fini fiscali, le quote di partecipazione delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) come "altri titoli in serie o di massa" di cui all'art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR.</p> <p>Distinzione tra "equity" e "passività"</p> <p>Viene richiamata la distinzione degli strumenti finanziari tra <i>equity</i> (azioni e titoli similari) e passività (obbligazioni e titoli similari) individuata dalla ris. 26.2.2019 n. 30 e basata:</p>

	<ul style="list-style-type: none">• sulla circostanza per cui la remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, requisito sufficiente a classificare lo strumento finanziario come titolo azionario o similare;• e, in via secondaria, sull'esistenza di un'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata e sull'assenza di diritti di partecipazione alla gestione dell'impresa, fattori che individuano uno strumento finanziario simile al titolo obbligazionario. <p>Equiparazione delle SICAV ai fondi comuni di investimento</p> <p>L'Amministrazione finanziaria ha ricordato che il regime tributario applicabile agli OICR con sede in Italia, con esclusione dei fondi immobiliari di cui all'art. 73 co. 5-<i>quinquies</i> del TUIR, è applicabile anche alle società di investimento a capitale variabile (circ. 15.7.2011 n. 33 e circ. 4.8.2004 n. 36, § 2.2.3.3).</p> <p>L'Agenzia delle Entrate richiama quindi i precedenti interventi (C.M. 165/98 e 207/99) con cui è stato chiarito che i criteri di valutazione fiscale delle partecipazioni in fondi comuni di investimento si rifanno a quelli utilizzati per i titoli in serie o di massa, trattandosi di strumenti finanziari non aventi natura partecipativa.</p> <p>Tenuto conto dell'estensione della disciplina fiscale degli organismi di investimento collettivo del risparmio alle SICAV, l'Agenzia delle Entrate ha quindi concluso per l'equiparazione delle quote di partecipazione alla SICAV a quelle dei fondi comuni di investimento e conseguentemente ai titoli in serie o di massa; ne deriva, precisa ancora l'Amministrazione finanziaria, l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 94 co. 4 e 92 co. 5 del TUIR.</p>
6.2	<p>STRUMENTI FINANZIARI EMESSI IN OCCASIONE DEL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO</p> <p>Con la risposta a interpello 21.8.2025 n. 224, l'Agenzia delle Entrate ha assimilato alle azioni, ai sensi dell'art. 44 co. 2 lett. a) del TUIR, gli strumenti partecipativi emessi in occasione del piano attestato di risanamento di una società.</p> <p>Nel caso di specie, il regolamento di emissione prevedeva che:</p> <ul style="list-style-type: none">• in considerazione del fatto che i titoli avevano natura partecipativa, l'apporto, effettuato a fondo perduto, venisse contabilizzato in un'apposita riserva indisponibile di patrimonio netto;• i titoli attribuissero il diritto di percepire una percentuale delle distribuzioni di utili, di riserve di utili e del residuo attivo di liquidazione;• ciascun titolare, con la sottoscrizione o l'acquisto dei titoli, riconoscesse e accettasse che i titoli costituivano un investimento di rischio, senza obbligo di rimborso, e conferivano esclusivamente i diritti patrimoniali e amministrativi previsti;• i proventi erano costituiti da quanto realizzato in virtù della dismissione della società, mentre i costi erano rappresentati da tutti gli oneri/pagamenti da effettuare prima di procedere alla remunerazione.
7	<p>AGGIUSTAMENTI DI PREZZO IN UN CONTRATTO DI APPALTO - RILEVANZA AI FINI IVA</p>

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

	<p>Con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 215, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla rilevanza ai fini IVA delle somme erogate, a titolo di aggiustamento del prezzo, nell'ambito di un contratto di appalto.</p> <p>Nel caso in esame, la prestazione, dipendente da un contratto di appalto, aveva ad oggetto la realizzazione di opere edilizie ma l'esecuzione dei lavori veniva più volte sospesa a causa di varianti richieste dal committente, con l'attivazione di una causa da parte del prestatore.</p> <p>In sede giudiziale, la società committente dei lavori veniva quindi condannata al pagamento alla controparte dei maggiori costi derivanti dalla ritardata esecuzione delle opere.</p>
7.1	<p>INTEGRAZIONE DEL CORRISPETTIVO PATTUITO</p> <p>L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la somma erogata dal committente corrisponde ai maggiori oneri diretti e indiretti subiti dal prestatore per l'esecuzione del servizio e che, pertanto, la somma anzidetta assume la natura di un corrispettivo supplementare, con il conseguente incremento della base imponibile IVA della prestazione.</p> <p>Si applica infatti l'art. 13 co. 1 del DPR 633/72, secondo cui la base imponibile corrisponde all'ammontare complessivo dei <i>"corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente"</i>.</p>
7.2	<p>INAPPLICABILITÀ DEL REGIME DI ESCLUSIONE DA IVA</p> <p>Nella risposta a interpello in argomento, l'Agenzia delle Entrate non ritiene applicabile la disciplina dell'art. 15 co. 1 del DPR 633/72, in virtù del quale sono escluse da IVA le somme <i>"dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente"</i>.</p> <p>Nel caso di specie non è infatti ravvisabile un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali (ris. Agenzia delle Entrate 3.6.2005 n. 73), né le somme sono corrisposte a titolo di penale, possedendo un carattere punitivo e/o risarcitorio (ris. Agenzia delle Entrate 23.4.2004 n. 64).</p> <p>Secondo l'Agenzia, non rileva neppure la circostanza che, nella sentenza che ha sancito la debenza delle somme in parola da parte del committente, si faccia riferimento, a livello letterale, del risarcimento di un "danno".</p>
8	<p>BENI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ALIQUOTA IVA APPLICABILE</p>
	<p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.8.2025 n. 212, è stato affermato che le cessioni con posa in opera di beni destinati al superamento delle barriere architettoniche non possono fruire dell'aliquota IVA del 4%.</p> <p>Sono infatti agevolate le sole prestazioni di servizi ed è ininfluenza il fatto che i beni forniti posseggano i requisiti tecnici previsti dalla normativa di settore per il superamento delle barriere architettoniche.</p>
8.1	<p>QUADRO NORMATIVO E DI PRASSI</p> <p>L'aliquota IVA del 4% è prevista, ai sensi del n. 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto.</p> <p>La misura, come già indicato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 13.1.2020 n. 3, ha carattere oggettivo, nel senso che si riferisce <i>"alla natura del prodotto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente"</i>.</p>

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

8.2	CASO DI SPECIE Nel caso esaminato nella risposta a interpello 212/2025, i beni agevolati (infissi) sono forniti mediante una cessione con posa in opera. L'Agenzia delle Entrate ribadisce quali sono gli elementi per identificare una cessione di beni con posa in opera rispetto a una generica prestazione di servizi dipendente da un appalto. In linea generale occorre riferirsi alla volontà delle parti, espressa in sede contrattuale, per stabilire se sia prevalente l'obbligazione di dare o quella di fare; quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz'altro qualificabile quale cessione con posa in opera (ris. Agenzia delle Entrate 10.8.2007 n. 220). In assenza di clausole contrattuali che obblighino l'assuntore a realizzare un <i>quid novi</i> rispetto all'ordinaria serie produttiva, deve qualificarsi come contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, infissi ecc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti (ris. Agenzia delle Entrate 6.3.2015 n. 25 e R.M. 5.7.76 n. 360009).
9	CESSIONE DEL MARCHIO - TRATTAMENTO AI FINI IVA L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 210, ha escluso la configurabilità di una cessione d'azienda, non soggetta ad IVA, nel caso della cessione di un singolo marchio unitamente ai connessi diritti IP. Se la cessione è effettuata da un soggetto passivo, verso corrispettivo, l'IVA si applica dunque secondo le modalità ordinariamente previste per le cessioni " <i>relative a marchi e insegne</i> ", le quali, ai fini dell'imposta, configurano prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 3 co. 2 n. 2) del DPR 633/72.
9.1	ESCLUSIONE DI UNA CESSIONE D'AZIENDA Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate viene ceduto un marchio, unitamente ai diritti IP collegati, il quale si configura come un elemento patrimoniale isolato e non come ramo d'azienda. Le cessioni d'azienda (o di rami d'azienda) configurano operazioni fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72. La nozione d'azienda è da intendersi " <i>quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa</i> ", mentre sono da escludersi i singoli beni facenti parte dell'azienda stessa (cfr. C.M. 19.12.97 n. 320 e ris. Agenzia delle Entrate 31.10.2008 n. 417). Secondo l'Agenzia, come già indicato in passato, è da escludersi il ricorrere di una cessione d'azienda per il fatto che i beni trasferiti non si ritengono idonei a consentire la prosecuzione o lo svolgimento di un'attività produttiva (cfr. risposta a interpello 27.7.2023 n. 399).
9.2	IMPOSTA DI REGISTRO In ragione dell'assoggettamento ad IVA dell'operazione e del principio di alternatività, l'imposta di registro è determinata in misura fissa, di valore pari a 200,00 euro, e risulta dovuta in sede di registrazione del contratto di cessione del marchio.

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

10	CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI - ASSENZA DI ATTIVITÀ FORMATIVE - INAPPLICABILITÀ DELL'ESENZIONE IVA
	Con la risposta a interpello 5.8.2025 n. 201, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non sono esenti da IVA (ex art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72) le certificazioni di competenza digitale rilasciate da un ente accreditato se non sono collegate ad un percorso formativo.
10.1	ESENZIONE IVA PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE L'Agenzia delle Entrate, richiamando la propria precedente prassi (circ. 18.3.2008 n. 22), ha ricordato che, al fine di poter beneficiare dell'esenzione da IVA, è necessario che le prestazioni: <ul style="list-style-type: none">• siano rese da "istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni" (requisito soggettivo);• rivestano "natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale" (requisito oggettivo). <p>Per quanto attiene al requisito soggettivo, il riferimento della norma agli "istituti e scuole", avendo valore descrittivo, non costituisce un'indicazione tassativa; l'agevolazione opera, infatti, anche nel caso in cui il riconoscimento di tali enti venga effettuato "da un'Amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica" (ris. Agenzia delle Entrate 3.8.2021 n. 52). Il riconoscimento può ritenersi soddisfatto anche in caso di finanziamento del progetto didattico o formativo da parte dell'ente pubblico, dal momento che detto finanziamento costituisce un "riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere".</p> <p>Tuttavia, per il solo fatto che un ente sia accreditato, non sono "automaticamente" ritenute esenti tutte le attività formative dallo stesso effettuate (risposta a interpello 20.7.2021 n. 487). Il riconoscimento, infatti, deve riguardare specificamente il corso che l'ente intende organizzare (ris. 3.8.2021 n. 52).</p>
10.2	RILASCIO DELLE SOLE CERTIFICAZIONI Nel caso oggetto dell'interpello 201/2025, l'istante, pur essendo un soggetto "accreditato", non rilascia le certificazioni a seguito di un percorso formativo. Venendo, quindi, meno il requisito oggettivo, non è possibile l'applicazione dell'esenzione IVA alla prestazione fornita.
11	CONFERIMENTO IN DISCARICA E INCENERIMENTO DI RIFIUTI - MODIFICA DELL'ALIQUOTA IVA - DECORRENZA
	Nella consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 1.8.2025 n. 12 sono stati forniti chiarimenti in merito all'aliquota IVA da applicare al conferimento in discarica e all'incenerimento di rifiuti senza recupero efficiente di energia, alla luce di quanto previsto dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).
11.1	MODIFICA DELL'ALIQUOTA IVA L'art. 1 co. 49 della L. 207/2024 ha escluso il conferimento in discarica e l'incenerimento di rifiuti senza recupero efficiente di energia dall'ambito applicativo dell'aliquota IVA del 10%. A tali prestazioni si applica, dunque, l'aliquota ordinaria (attualmente del 22%).
11.2	DECORRENZA DELLA MODIFICA

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

	<p>La modifica normativa è entrata in vigore dall'1.1.2025 e, a questo fine, occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi. Pertanto, le stesse sono soggette all'aliquota IVA ordinaria quando:</p> <ul style="list-style-type: none">• in assenza di una fattura emessa entro il 31.12.2024, il corrispettivo è pagato in tutto o in parte a partire dall'1.1.2025;• in assenza di pagamenti entro il 31.12.2024, di tutto o parte del corrispettivo, la fattura è emessa a decorrere dall'1.1.2025.
12	BENI DI TERZI OGGETTO DI IMPORTAZIONE - DETRAZIONE IVA
	<p>Con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 213, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che spetta il diritto alla detrazione dell'IVA anche per i beni oggetto di importazione che non sono detenuti a titolo di proprietà.</p>
12.1	CASO DI SPECIE <p>Il caso esaminato riguarda l'importazione nel territorio dello Stato, da parte di un soggetto passivo nazionale, di principi attivi per essere ivi sottoposti a lavorazione. Il fattore produttivo base, unitamente ad altri fattori produttivi di proprietà dell'importatore italiano, è trasformato (a opera di un subcontraente) in farmaco. Il soggetto passivo nazionale cederà il prodotto finito al committente extra-UE, spedendo i beni all'estero.</p> <p>Alla luce di questi elementi, si chiede conferma della legittimità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta, da parte del soggetto passivo nazionale, posto che non gli viene trasferita la proprietà del principio attivo importato, pur potendone disporre come se ne fosse il proprietario.</p>
12.2	QUADRO GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI <p>La Corte di Giustizia UE si è espressa sul punto affermando che il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone <i>"la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione"</i> e che le spese sostenute per l'acquisto dei beni o servizi <i>"facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle"</i> (cfr. sentenza 14.9.2017, causa C-132/16).</p> <p>Nel caso di importazione, il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in Dogana non è stato riconosciuto per il trasportatore dei beni, non essendo tale soggetto <i>"né l'importatore né il proprietario delle merci"</i>, e per il quale non è possibile riscontrare il nesso tra la merce importata e le operazioni <i>"a valle"</i> (cfr. sentenza 25.6.2015, causa C-187/14 e sentenza 8.10.2020, causa C-621/19).</p> <p>La prassi nazionale ha concluso che la proprietà della merce importata non rappresenta una condizione necessaria per l'esercizio del diritto alla detrazione: è sufficiente che i beni acquisiti presentino un <i>"nesso immediato e diretto"</i> con l'oggetto dell'attività d'impresa, ossia che siano a esso inerenti, oltre all'annotazione dell'acquisto nel registro di cui all'art. 25 del DPR 633/72 (ris. Agenzia delle Entrate 96/2007 e 346/2008; risposte a interpello Agenzia delle Entrate 6/2019, 509/2021, 410/2022 e 44/2023).</p>
12.3	CONCLUSIONI <p>L'Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che, anche nel caso rappresentato, può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in sede di importazione, nella misura in cui il soggetto passivo IVA utilizzi i beni importati nell'esercizio dell'attività propria.</p>

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

In questo modo, si ritiene sussistere il descritto “nesso diretto ed immediato” tra le operazioni passive (fermo il requisito di inerenza rispetto all’attività d’impresa) e quelle attive poste in essere.

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore delucidazione ed approfondimento.

Con i migliori saluti.

Studio Duodo & Pivato

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.9.2025	Ravvedimento acconto IMU	<p>I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2025, nonché relativi al saldo 2024 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del termine era il 16.6.2025, con la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• va effettuato entro il 30.6.2026;• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
15.9.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di agosto 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di agosto 2025. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.9.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025):</p> <ul style="list-style-type: none">• la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025;• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025;• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.
16.9.2025	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e</p>

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi: <ul style="list-style-type: none">• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025;• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).
16.9.2025	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2025;• versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.9.2025	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">• le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2025;• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025 non supera 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di</p>

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025 non è di almeno 500,00 euro.
19.9.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2025 (per effetto della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• se effettuato entro il 18.11.2025, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali;• se effettuato dopo il 18.11.2025 ed entro il 31.10.2026, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 20.8.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">• con riferimento alla scadenza del 21.7.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%, per effetto della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025;• applicando la sanzione ridotta dell'1,39% (entro il 20.10.2025, in quanto il 19.10.2025 cade di domenica), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 20.10.2025 ed entro il 31.10.2026), oltre agli interessi legali.
25.9.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi al mese di agosto 2025, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di agosto 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p>

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none">• i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
29.9.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• va effettuato entro il 31.10.2026;• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
29.9.2025	Regolarizzazione adempimenti IMU	<p>I soggetti che, entro il 30.6.2025, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2024, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none">• presentando la dichiarazione omessa;• versando la sanzione ridotta di 5,00 euro. <p>Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2024 e non è stata altresì versata l'IMU dovuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:</p> <ul style="list-style-type: none">• la presentazione della dichiarazione omessa;• il versamento dell'IMU dovuta;• la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.
30.9.2025	Adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 ed eventuale revoca	<p>I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), possono aderire al concordato preventivo per gli anni 2025 e 2026, ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, compilando l'apposito modello CPB 2025-2026.</p> <p>La presentazione del modello CPB 2025-2026 può avvenire, alternativamente:</p>

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none">• in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2024 (modello REDDITI 2025), allegandolo al modello ISA;• in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI 2025, indicando il codice "1 - Adesione" nella nuova casella "Comunicazione CPB" inserita nel suddetto frontespizio. <p>Entro il termine in esame è possibile revocare l'adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 precedentemente espressa, inviando all'Agenzia delle Entrate un modello CPB 2025-2026:</p> <ul style="list-style-type: none">• in cui sono compilati esclusivamente i campi "Codice ISA", "Codice attività" e "Tipologia di reddito";• esclusivamente in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI 2025; a tal fine, deve essere indicato il codice "2 - Revoca" nella citata casella "Comunicazione CPB".
30.9.2025	Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice	<p>Le snc, sas, srl, spa e sapa possono:</p> <ul style="list-style-type: none">• cedere o assegnare ai soci beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o beni mobili registrati (non strumentali all'attività propria dell'impresa);• oppure trasformarsi in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni;• beneficiando dell'applicazione di imposte sostitutive dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP. <p>Le imposte sostitutive dovute devono essere versate:</p> <ul style="list-style-type: none">• per il 60%, entro lo stesso termine del 30.9.2025;• per il rimanente 40%, entro il 30.11.2025.
30.9.2025	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2025;• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per</p>

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
30.9.2025	Rimborso IVA assoluta all'estero	I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso: <ul style="list-style-type: none">dell'IVA assoluta in un altro Stato membro dell'Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2024;in via telematica.
30.9.2025	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati: <ul style="list-style-type: none">non soggetti ad accisa;spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
30.9.2025	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: <ul style="list-style-type: none">alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2025. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
30.9.2025	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2025.

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>Qualora l'importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2025.</p>
1.10.2025	Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali	<p>Le medie imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., devono stipulare un'assicurazione a copertura dei danni:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa;• direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). <p>Per individuare le "medie" imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.</p> <p>Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici.</p> <p>Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine per adempiere all'obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.</p>
1.10.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	<p>Il soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p>

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none">• se effettuato entro l'1.12.2025 (in quanto il 30.11.2025 cade di domenica), comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali;• se effettuato dopo l'1.12.2025 ed entro il 31.10.2026, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro l'1.9.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">• con riferimento alla scadenza del 31.7.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;• applicando la sanzione ridotta dell'1,39% (entro il 29.10.2025), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 29.10.2025 ed entro il 31.10.2026), oltre agli interessi legali.